

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

in persona del dott. Antonio Cirma,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza;

rilevato che [REDACTED] Giuseppe e [REDACTED] Claudio hanno proposto opposizione al precetto intimatogli da [REDACTED] Campania s.p.a, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e deducendo la mancanza del requisito della certezza del titolo esecutivo per: 1) la mancata corrispondenza degli importi indicati nelle fatture richiamate nell'atto di precetto e la nota di credito n. 23NC4009137 del 02/05/2023; 2) la mancata emissione delle note di credito relative ai premi di fine anno 2022 maturati nonché il primo bimestre 2023; 3) l'errata applicazione della percentuale dello scaglione relativo alle ROYALTY;

letta la comparsa di costituzione e risposta di [REDACTED] Campania s.p.a.;

rilevato che il precetto si fonda sul decreto ingiuntivo n. 1130/2024, emesso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15/07/2024;

rilevato che all'udienza il procuratore degli opposenti ha lamentato l'irregolarità della notifica - non sanabile – della notifica del decreto ingiuntivo a [REDACTED] Claudio;

rilevato che detta doglianza costituisce motivo di opposizione (preventiva) all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.;

rilevato, infatti, che secondo la giurisprudenza consolidata, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento



monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015, nonché Cass., 1 giugno 2004 n.10495; Cass., 14 giugno 1999 n.5884; Cass., 28 settembre 1996 n.8582; Cass., 12 febbraio 1998 n.1202; Cassazione civile , sez. III, 07 luglio 2009, n. 15892; Cassazione civile , sez. III, 02 aprile 2009, n. 8011; Cassazione civile , sez. III, 09 luglio 2008, n. 18847);

rilevato che Secondo la Cassazione, l'inesistenza della notifica *“ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità”* (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018);

rilevato che *“Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita)”* (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016), dovendosi considerare esito positivo anche quello conseguente alla notifica ex art. 140 c.p.c.;

rilevato che, nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo a [REDACTED] Claudio si è perfezionata ex art. 140 c.p.c.;

ritenuto, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, che la notifica del decreto ingiuntivo non può considerarsi inesistente e che, dunque, l'opposizione all'esecuzione è inammissibile, dal momento che eventuali vizi della notifica andavano fatti valere con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.;

ritenuto che le doglianze contenute nell'atto di opposizione sono inammissibili nella presente sede;

ritenuto, infatti, che attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti



motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo (cfr. Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850);

ritenuto che l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (*ex plurimis*, Cass., 23 marzo 1999 n.2742; Cass., 25 febbraio 1994 n.1935; Cass., 12 marzo 1992 n.3007; Cass., 5 dicembre 1988 n.6605; Cass. 16 giugno 1987 n.5294; Cass., 23 novembre 1978 n.5496; Cass. 24 luglio 2012 n.12911; Cass. 14 ottobre 2011 n.21293; Cass. 18 febbraio 2015 n.3277);

rilevato, nel caso di specie, che le contestazioni sollevate attengono a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e che, dunque, potevano essere unicamente fatti valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

ritenuto, pertanto, che non sussistono i gravi motivi per concedere la chiesta sospensiva;

viste le richieste delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

rinvia ai sensi dell'art. 189 c.p.c. per la decisione della causa all'udienza del **2.02.2027** innanzi al nuovo giudice titolare del procedimento, dott.ssa Iavazzo, ed assegna:

- il termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni delle parti, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter c.p.c.;
- il termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;



- il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

Letto l'art. 127 ter c.p.c.

DISPONE

che la predetta udienza sia sostituita dal deposito telematico, da effettuare entro il giorno dell'udienza sostituita, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.

Si comunichi.

Aversa, 26.01.2026

Il Giudice

Dott. Antonio Cirma

